

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2030 DEL 13/11/2025

O G G E T T O

AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CONSORZIO ARSENAL.IT, ANCHE IN NOME E PER CONTO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SANITA' DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE PROGETTUALI PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E NAZIONALE PER IL PERIODO 01.04.2025-31.12.2027 (DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA ZERO N. 407/2025). PRESA D'ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UOS GARE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2056/25

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce:

“L'Azienda ULSS n. 8 Berica, assieme alle altre aziende sanitarie della Regione Veneto, ad Azienda Zero e all'Istituto Oncologico Veneto, partecipa, in qualità di socio, al Consorzio Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, con sede legale in Padova, Via N. Tommaseo 8/A, Ente che opera senza scopo di lucro a vantaggio e nell'interesse dei consorziati, secondo un piano di attività adottato in sintonia con la pianificazione e le direttive regionali nell'ottica della standardizzazione ed interoperabilità dei sistemi, perseguendo il miglioramento dei processi sanitari e dell'assistenza offerta al cittadino in ottica di collaborazione interaziendale.

Con nota prot. n. 28756 del 27.11.2024, Azienda Zero ha sottoposto al parere della CRITE il “Piano dei fabbisogni” per la realizzazione, a vantaggio del SSR, nel quinquennio 2025/2030, delle linee progettuali previste dalla programmazione regionale e nazionale in tema di sanità digitale, richiedendo di avvalersi, a tal fine, dei servizi professionali offerti dal Consorzio Arsenàl.IT, che in base al proprio Statuto opera nell'interesse degli enti Consorziati secondo il modello dell'in house providing ovvero secondo il modello della cooperazione tra stazioni appaltanti, ex art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le linee progettuali in questione attengono ai seguenti ambiti:

- Fascicolo sanitario elettronico 2.0 (FSE 2.0);
- Telemedicina e supporto tecnico Sistema Informativo Territoriale (SIT);
- Informatizzazione del percorso ambulatoriale e multicanalità;
- Supporto tecnico specialistico/formazione privacy;
- Sistemi di Business Intelligence e sviluppo soluzioni innovative;
- Sistema informativo ospedaliero (SIO);
- Iniziative DEA PNRR (attività collaterali);
- Supporto tecnico interoperabilità applicative.

Con nota prot. n. 655606 del 24.12.2024, la Commissione regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto del Piano dei fabbisogni presentato da Azienda Zero e la conseguente richiesta di acquisizione di servizi professionali di sanità digitale da affidare a Consorzio Arsenàl.IT, approvando il relativo quadro economico pluriennale, salva rivalutazione del Piano dei fabbisogni al termine dell'esercizio del 2027, con alcune prescrizioni a carico delle aziende sanitarie in tema di sostenibilità dei costi; tali prescrizioni sono state oggetto di confronto e verifica in occasione dell'Assemblea dei Soci del Consorzio, tenutasi in data 25.02.2025, nella quale sono stati definiti i costi a carico dei singoli soci del Consorzio per la realizzazione, nel quinquennio 2025/2030, delle linee progettuali sopra descritte.

Con Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 228 del 16.04.2025, integrata con successiva Delibera n. 244 del 18.04.2025, Azienda Zero ha avviato, anche in nome e per conto delle Aziende SSR e dell'Istituto Oncologico Veneto - giusta acquisizione dei rispettivi atti di delega - ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in house al Consorzio Arsenàl.IT dei servizi professionali di sanità digitale per la realizzazione delle linee progettuali, limitatamente al periodo dall'01.04.2025 al 31.12.2027, termine fissato dalla CRITE per la rivalutazione del Piano dei fabbisogni.

Con Delibera del Direttore Generale n. 407 del 17.06.2025 Azienda Zero, anche in nome e per conto delle Aziende SSR e dell'Istituto Oncologico Veneto, ha affidato al Consorzio Arsenàl.IT la fornitura dei servizi professionali di sanità digitale per la realizzazione delle linee progettuali previste dalla programmazione regionale e nazionale dettagliate nel più volte citato “Piano dei Fabbisogni del SSR”,

limitatamente al periodo 01.04.2025-31.12.2027, e ha proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto, che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante ed essenziale (*‘Contratto di affidamento in house di attività tecnologiche informatiche per il SSR’*, Allegato 1).

In punto di ristoro dei costi in favore del Consorzio per i servizi resi, si precisa che la spesa a carico dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, determinata in proporzione alla quota di partecipazione consortile, ammonta, per il sopra indicato periodo 01.04.2025-31.12.2027, a complessivi € 991.794,88, come da prospetto di ripartizione del corrispettivo contrattuale trasmesso con nota del Consorzio Arsenàl.IT, acquisita al prot. n. 68599 del 02.07.2025 ed allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 2).

A tale proposito si rappresenta che in base all’art. 5 del Contratto, l’Azienda ULSS n. 8 procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali (con cadenza trimestrale) dietro presentazione, da parte del Consorzio, della rendicontazione dei servizi professionali erogati - con l’indicazione delle attività svolte e dei relativi costi - approvata dalla Cabina di Regia appositamente istituita da Azienda Zero con la citata Delibera del Direttore Generale n. 228/2025.

Infine, va evidenziato che il contratto sottoscritto tra Azienda Zero e il Consorzio Arsenàl.IT prevede, all’art. 4, che le Aziende SSR e lo IOV anticipino al Consorzio, a titolo di acconto e pro-quota consortile, un importo pari al 15% calcolato sul periodo 01.04.2025-31.12.2027, da considerarsi funzionale a garantire la regolare erogazione delle attività progettuali in favore degli enti consorziati.

Si propone, quindi, di prendere atto dell’avvenuto affidamento al Consorzio Arsenàl.IT della fornitura, per il periodo 01.04.2025-31.12.2027, dei servizi professionali di sanità digitale per la realizzazione delle linee progettuali previste dalla programmazione regionale e nazionale dettagliate nel “Piano dei Fabbisogni del SSR” per il quinquennio 2025/2030 e di dare esecuzione al relativo contratto, sottoscritto da Azienda Zero anche in nome e per conto dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, provvedendo al pagamento delle quote, sia a titolo di acconto che a titolo di saldo trimestrale, sulla base delle rendicontazioni predisposte dal Consorzio ed approvate dalla Cabina di Regia istituita da Azienda Zero”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 407 del 17.06.2025, con la quale è stata affidata al Consorzio Arsenàl.IT, anche in nome e per conto dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, la fornitura dei servizi professionali di sanità digitale per la realizzazione delle linee progettuali previste dalla programmazione regionale e nazionale dettagliate nel “Piano dei Fabbisogni del SSR” per il periodo 01.04.2025-31.12.2027, CIG B736423C63;

2. di prendere atto, altresì, dell'intervenuta sottoscrizione da parte di Azienda Zero, anche in nome e per conto dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, del '*Contratto di affidamento in house di attività tecnologiche informatiche per il SSR*' con il Consorzio Arsenàl.IT per il periodo 01.04.2025-31.12.2027, documento che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante ed essenziale (Allegato 1);
3. di aderire e dare esecuzione al Contratto di cui al precedente punto 2, provvedendo in particolare al pagamento in favore del Consorzio Arsenàl.IT dei corrispettivi per la realizzazione delle linee progettuali individuate nel Piano dei Fabbisogni negli importi stabiliti dal prospetto di ripartizione trasmesso dal Consorzio, con nota acquisita al prot. n. 68599 del 02.07.2025, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 2), e secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del Contratto descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
4. di dare atto che la spesa a carico dell'Azienda derivante dall'esecuzione del Contratto di cui al punto 2, da imputarsi al conto n. 55.07.000260 ('Altri servizi non sanitari da privato'), ammonta a complessivi € 991.794,88, così suddivisi:
 - € 259.729,55 per l'anno 2025
 - € 361.050,38 per l'anno 2026
 - € 371.014,95 per l'anno 2027;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE
DI ATTIVITA' TECNOLOGICHE INFORMATICHE per il SSR
1.4.2025 – 31.12.2027**

CIG n. B736423C63

TRA

Azienda Zero (C.F./P.IVA n. 05018720283), con sede legale in Padova, Passaggio Gaudenzio n. 1, nella persona del Direttore Generale, dr. Roberto Toniolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 26.2.2024, il quale giusta deleghe in atti della UOC Affari legali, Convenzioni e Assicurazioni SSR di Azienda Zero agisce, ai fini del presente atto, anche in nome e per conto delle Aziende ULSS n. 1 Dolomiti, ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ULSS n. 3 Serenissima, ULSS n. 4 Veneto Orientale, ULSS n. 5 Polesana, ULSS n. 6 Euganea, ULSS n. 7 Pedemontana, ULSS n. 8 Berica, ULSS n. 9 Scaligera, Azienda Ospedale Università Padova, Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto (IOV),

E

Consorzio Arsenàl.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale (C.F./P. IVA n. 04013550266), con sede legale in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 8/A, in persona del Legale rappresentante *p.t.*,

PREMESSO CHE

- Con DGRV n. 733 del 29.5.2017 la Regione ha trasferito ad Azienda Zero - istituita con L.R. 25.10.2016, n. 19 - le competenze relative a tutte le tecnologie ICT nell'ambito dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nell'ambito amministrativo, contabile e della logistica dei beni, del Sistema Sanitario della Regione del Veneto, anche attraverso il coordinamento delle unità organizzative dei sistemi informativi delle aziende sanitarie;
- con DDG n. 622 del 9.12.2019, Azienda Zero ha approvato il Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (PSISSR) riferito alle annualità 2019/2023, documento cui hanno fatto seguito, giusta DGRV n. 252 del 2.3.2020, le indicazioni attuative regionali;
- con DDG n. 305 del 12.6.2020 di Azienda Zero, le Aziende SSR hanno affidato al Consorzio Arsenàl.IT – ente che opera, senza scopo di lucro, a vantaggio e nell'interesse dei consorziati, cioè le Aziende SSR e IOV, secondo un Piano di attività adottato in sintonia con la pianificazione e le direttive regionali nell'ottica della standardizzazione ed interoperabilità dei sistemi - l'esecuzione di specifiche attività tecniche connesse allo sviluppo delle reti e alla realizzazione di nuove funzionalità a beneficio di operatori SSR e cittadini;
- la durata temporale del precitato accordo è stata estesa al biennio 2023/2024 per le ragioni descritte dalla DDG n. 858 del 23.12.2022 e, successivamente, al 31.3.2025 giusta DDG n. 885 del 31.12.2024;
- con nota regionale prot. 655606 del 24.12.2024, la CRITE ha preso atto del Piano dei fabbisogni SSR formulato da Azienda Zero per il periodo 2025/2029 e della conseguente richiesta di Fornitura di servizi, approvando "il quadro economico pluriennale per complessivi 25 milioni di euro per il periodo 2025/2029 (5 milioni/anno)", salvo ritenere "necessaria una rivalutazione del Piano Fabbisogni al termine dell'esercizio 2027 in ragione dell'incertezza del

quadro economico-finanziario che interessa il SSR nel prossimo futuro” e precisare – quanto all’attività da affidare al Consorzio Arsenàl.IT - che “l’incremento annuo atteso, a decorrere dal 2025, rispetto al costo storico (+ 2 milioni/anno, + 67%), sarà interamente a carico dei bilanci di Azienda Zero e delle Aziende sanitarie, per la loro quota di partecipazione consortile, a condizione che tale maggiore costo trovi copertura nei rispettivi bilanci previsionali già a decorrere dall’esercizio 2025, senza ulteriori oneri per il SSR”;

- con DDG n. 228 del 16.4.2025, come integrata con DDG n. 244 del 18.4.2025, Azienda Zero - anche in nome e per conto delle Aziende SSR e dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) - ha, quindi, dato avvio, ex art. 7, D.Lgs. n. 36/2023, all’affidamento in house al Consorzio Arsenàl.IT dei servizi professionali di sanità digitale per la realizzazione delle attività previste nel Piano dei Fabbisogni (Allegato 1 al presente contratto) limitatamente al periodo considerato dalla CRITE – dal 1.4.2025 e fino al 31.12.2027 - alle condizioni economiche, riferite al medesimo periodo, fissate nel Documento tecnico contabile;
- come risultato in procedura telematica Sintel, in atti della UOC CRAV di Azienda Zero, il Consorzio Arsenàl.IT - ente che, ai sensi del proprio documento statutario opera “nell’interesse degli enti consorziati secondo il modello dell’in house providing ex art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 in conformità e secondo gli indirizzi della programmazione regionale in materia di sanità digitale” - ha riscontrato la richiesta di Azienda Zero con l’offerta tecnico economica che mette a disposizione i profili professionali richiesti per un numero di giornate/uomo pari a n. 31.690 e un corrispondente importo complessivo pari a € 10.187.301,00 (Allegati 2 e 3 al presente contratto);
- con nota prot. 15400/2025, in atti, il Direttore UOC Sistemi Informativi ha reso parere positivo circa la congruità e la convenienza economica relativamente ai termini della summenzionata proposta di Arsenàl.IT;
- sulla scorta di tale istruttoria, con DDG n. 228/2025, successivamente integrata giusta DDG n. 244/2025 e n. 339/2025, Azienda Zero ha, quindi, proceduto all’affidamento in house al Consorzio Arsenàl.IT delle attività richieste, per un costo pari a € 10.187.301,00, per n. 31.690 giornate/uomo come meglio dettagliato nella documentazione allegata, parte integrante al presente contratto.

Premesso quanto sopra esposto, le Parti

STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto unitamente alla documentazione allegata e ai provvedimenti richiamati che le Parti sottoscrittrici dichiarano di conoscere ed accettare.

2. Oggetto e durata

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Consorzio Arsenàl.IT e Azienda Zero - che agisce nel presente atto anche in nome e per conto delle Aziende SSR e IOV - per la realizzazione delle linee progettuali individuate nel “Piano dei Fabbisogni” e nei termini economici dettagliati nel “Documento tecnico contabile” di cui in premessa.

Le attività descritte nei predetti documenti saranno realizzate dal Consorzio Arsenàl.IT ai costi e con

l'impiego delle professionalità indicate nell'offerta consortile di cui in premessa.

Il Consorzio Arsenàl.IT si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto entro il quinquennio di riferimento, dandosi le parti reciprocamente atto che le attività hanno trovato effettiva decorrenza dal 1.4.2025 con termine fissato al 31.12.2027, fatta salva l'ipotesi di recesso anticipato (secondo la modalità prevista all'art.13) o diversa determinazione da parte della CRITE.

Non essendo previsto un diritto di esclusiva a favore del Consorzio Arsenàl.IT, in caso di ulteriori necessità Azienda Zero ha facoltà di rivolgersi ad altro operatore economico a proprio insindacabile giudizio, senza obblighi di motivazione e senza riconoscimento alcuno in favore del Consorzio Arsenàl.IT.

3. Cabina di Regia

Come previsto ai sensi della DDG n. 228/2025, il monitoraggio circa l'erogazione dei servizi professionali oggetto del presente contratto, degli obiettivi intermedi, della validazione degli stati di avanzamento e della liquidazione delle spese, è affidata alla Cabina di Regia istituita con DDG di Azienda Zero n. 262/2020 e modificata con DDG n. 753/2020.

Fermi gli elementi dell'offerta consortile, alla Cabina di Regia viene assegnata competenza anche in ordine alla validazione di diversa modulazione delle attività che dovesse essere richiesta da Azienda Zero in ragione di necessità sopravvenute.

4. Costo e anticipazioni

Il costo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 nel periodo 1.4.2025/31.12.2027 è fissato, nei termini dell'offerta consortile, in complessivi € 10.187.301,00, importo imponibile che sarà corrisposto pro-quota consortile, al Consorzio Arsenàl.IT direttamente da ciascuna Azienda SSR e IOV beneficiari delle attività in oggetto.

Ai fini della corretta applicazione del regime IVA, le Aziende SSR e lo IOV comunicheranno ad Arsenàl.IT, di norma entro il 31 gennaio di ciascun esercizio di vigenza del presente contratto, l'eventuale possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. La mancata comunicazione in tempi utili comporterà l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA.

Le Parti precisano che non sussiste obbligo di solidarietà passiva tra le Aziende SSR e lo IOV nelle ipotesi di mancato pagamento da parte di altri soggetti sottoscrittori dell'intesa.

A titolo di acconto, le Aziende SSR e lo IOV anticiperanno, pro-quota consortile, al Consorzio Arsenàl.IT un importo pari al 15% (quindici per cento) calcolato sul periodo 1.4.2025 - 31.12.2027.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, le singole Aziende SSR provvederanno all'emissione dell'ordinativo NSO relativo alla precitata quota di anticipo.

Il Consorzio emetterà senza ritardo la fattura di anticipo e la singola Azienda SSR provvederà al pagamento a vista del dovuto, non costituendo detto anticipo oggetto di valutazione da parte della Cabina di Regia.

5. Rendicontazione e fatturazione.

Il Consorzio Arsenàl.IT- con cadenza trimestrale di norma entro il decimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento - trasmetterà via PEC alle caselle istituzionali delle singole Aziende SSR e IOV, oltre che alla Cabina di Regia, la rendicontazione dei servizi professionali erogati, in termini di giornate/uomo nel periodo di riferimento, con l'indicazione delle attività svolte e dei relativi costi per singola Azienda SSR.

Al ricevimento della rendicontazione, le singole Aziende SSR provvederanno senza ritardo agli adempimenti in tema di NSO (Nodo Smistamento Ordini) per permettere il tempestivo processo di fatturazione da parte del Consorzio in base all'art. 3, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

La Cabina di Regia informerà tempestivamente le Aziende SSR destinatarie della fatturazione, dell'avvenuta approvazione della rendicontazione del Consorzio. Le Aziende SSR, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle fatture di cui al punto precedente, dovranno procedere al pagamento a beneficio del Consorzio.

6. Revisione prezzi

A decorrere dalla fine del secondo anno di vigenza contrattuale e poi con cadenza annuale nel caso in cui si verifichi una variazione in aumento (o in diminuzione) del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 1, lett., a), del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell'Allegato II.2-bis del medesimo provvedimento, su richiesta di Arsenàl.IT (o Azienda Zero), nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice Istat di cui si terrà conto ai sensi dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 209/2024 Correttivo al Codice degli Appalti, è il PPS (Prezzi alla produzione dei Servizi) Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse corrispondente al codice CPV 72600000- 6 "Servizi di consulenza e assistenza informatica".

L'Ente affidante procederà al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = (It - I0) / I0 \times 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

La variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Quando l'applicazione della suddetta clausola non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per ciascuna Parte invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice.

7. Attività extra planning e relativo corrispettivo

Su richiesta delle singole Aziende SSR o IOV e, comunque, in subordine rispetto all'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, con distinte ed autonome pattuizioni tra l'Ente SSR interessato e il Consorzio Arsenàl.IT, quest'ultimo potrà fornire ulteriori attività applicando – quale mero ristoro dei costi sostenuti - il medesimo tariffario previsto per l'impiego dei profili di cui al precedente articolo 2.

I controlli sull'esecuzione delle attività di cui al presente articolo e la relativa spesa, resta a esclusivo carico dall'Azienda richiedente.

8. Sicurezza sul lavoro

Nel corso dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente contratto, graveranno sulla Parte ospitante gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale del Consorzio Arsenàl.IT che si rechi per le finalità di cui al presente contratto presso i locali dell'ente sanitario, sarà tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante il quale deve previamente a garantirne la conoscenza.

Le Aziende Sanitarie SSR e IOV e il Consorzio Arsenàl.IT garantiranno, ognuna per propria parte, che il personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione sia assicurato per

responsabilità civile, attraverso l'utilizzo di misure analoghe e contro gli infortuni.

9. Obblighi di segretezza

Il personale del Consorzio Arsenàl.IT dovrà mantenere il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni e documenti afferenti alle Parti stesse, ovvero loro aventi causa, e al presente atto. Con il presente atto le Parti si impegnano a non divulgare e non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra Parte, ovvero loro aventi causa, in assenza di specifica previsione o diverso accordo.

Sono da intendersi confidenziali e coperti da segretezza ogni oggetto, descrizione, disegno, layout di circuito, nastri, dischi e ogni altro supporto leggibile da computer, documenti scritti, informazioni, incluse informazioni visive e verbali, tecnologie e know-how, che:

- siano attinenti ad attività passate, presenti o future svolte dalle Parti e loro aventi causa nei diversi campi in cui operano;
- sia attinente, in generale, all'organizzazione, all'attività del personale, agli investimenti, ai dati tecnici, ai rapporti contrattuali, ai diritti, alle obbligazioni e alle responsabilità delle Parti e loro aventi causa;
- risultino dall'attività oggetto del presente atto.

Le Parti convengono che qualsiasi informazione confidenziale, salvo quanto diversamente disposto:

- sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni della Parte ricevente e, comunque, non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia;
- non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi;
- sarà utilizzata solo da dipendenti/collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione; i dipendenti/collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna Parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori rispetto agli obblighi di segretezza anzidetti;
- non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente atto, senza diverso accordo scritto.

Qualunque informazione confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna Parte, ovvero da loro aventi causa, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto.

L'impegno di segretezza:

- non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali che alla data della loro comunicazione tra le Parti fossero già di provato pubblico dominio, ovvero che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte tenuta alla segretezza;
- non sorge riguardo alle informazioni confidenziali note alle Parti prima della data della loro comunicazione e non già vincolate da alcun obbligo di riservatezza;
- non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali comunicate alla Parte tenuta alla segretezza da una terza parte avente il diritto di farlo senza vincoli di segretezza;
- non sorge o cessa di esistere quando una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni confidenziali in ottemperanza a una richiesta dell'Autorità o in forza di un obbligo di legge;
- non sorge o cessa di esistere per le informazioni la cui divulgazione è stata autorizzata per

iscritto dalle Parti.

L'obbligo della riservatezza ha validità per tre anni dopo la cessazione del presente atto, qualunque ne sia la causa.

10. Diritti di proprietà intellettuale

Tutte le informazioni, le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una Parte prima della conclusione del presente atto, sviluppati o acquisiti parallelamente o contemporaneamente alla stessa, ma con modalità indipendenti dalla sua esecuzione, resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte, che rimarrà libera di utilizzarli o rivelarli a sua sola discrezione.

Le Aziende SSR e IOV, fatto sempre comunque salvo il diritto morale spettante al Consorzio Arsenà.IT, acquisiranno una licenza d'uso, illimitata nel tempo, non trasferibile ed esclusiva, sui prodotti intellettuali derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, che potranno essere utilizzati unicamente per finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi utilizzo per finalità commerciali e/o di lucro.

Tale licenza – nei termini di cui sopra – sarà limitata a un esclusivo uso interno alle Aziende SSR e IOV che si impegnano, pertanto, ad adottare ogni misura necessaria nei confronti di eventuali terzi al fine di garantire la confidenzialità e l'uso non improprio di qualsiasi risultato.

11. Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Le Parti si riservano di disciplinare con uno o più atti separati – da definirsi tra il Consorzio Arsenà.IT e l'Ufficio Privacy di Azienda Zero o, se del caso, omologa struttura delle Aziende SSR e lo IOV - ogni aspetto connesso alla protezione dei dati che saranno trattati in esecuzione del presente contratto (Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

12. Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto individuando, tuttavia, in mancanza di accordo, la giurisdizione esclusiva del Foro di Padova.

13. Modifiche e recesso

Salvo quanto stabilito dagli artt. 2,3,4,5,6 eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere concordate esclusivamente per iscritto tra le Parti.

In ragione del carattere unitario a livello SSR delle attività previste all'interno del presente accordo, le Parti si danno atto che il recesso unilaterale potrà essere esercitato esclusivamente in forma congiunta tra le Aziende Sanitarie e lo IOV e dovrà avvenire con comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno 12 mesi decorrenti dalla data di notifica.

14. Norme applicabili

Per quanto non contemplato espressamente dal presente atto, si rinvia alle vigenti norme applicabili in materia.

15. Sottoscrizioni e registrazioni

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente documento è soggetto a bollo ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato A - Tariffa del D.P.R. 642/72 con onere che viene posto a carico di Azienda Zero che vi provvederà in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Padova – 48210 del 12.3.2024.

Allegati:

1. Piano dei Fabbisogni 2025/2030;
2. Offerta Consortile;
3. Tabella dei profili professionali offerti.

Azienda Zero
Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

Consorzio Arsenal.IT
Il Legale Rappresentante *p.t.*

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DI ATTIVITA' TECNOLOGICHE INFORMATICHE per il SSR 1.4.2025 – 31.12.2027
CIG n. B736423C63
Distribuzione Corrispettivo

Azienda	Quota associativa	01/04/2025 31/12/2025	01/01/2026 31/12/2026	01/01/2027 31/12/2027	Totali	Quota di Anticipo 15%
ULSS 1 Dolomiti	4,76%	€ 126.908,82	€ 176.416,10	€ 181.284,99	€ 484.609,91	€ 72.691,49
ULSS 2 Marca Trevigiana	16,54%	€ 441.371,63	€ 613.551,25	€ 630.484,57	€ 1.685.407,45	€ 252.811,12
ULSS 3 Serenissima	13,00%	€ 346.791,61	€ 482.075,45	€ 495.380,19	€ 1.324.247,26	€ 198.637,09
ULSS 4 Veneto Orientale	3,43%	€ 91.573,37	€ 127.296,25	€ 130.809,49	€ 349.679,11	€ 52.451,87
ULSS 5 Polesana	5,43%	€ 144.769,96	€ 201.244,90	€ 206.799,03	€ 552.813,89	€ 82.922,08
ULSS 6 Euganea	14,06%	€ 375.220,04	€ 521.593,85	€ 535.989,25	€ 1.432.803,14	€ 214.920,47
ULSS 7 Pedemontana	6,31%	€ 168.409,63	€ 234.106,43	€ 240.567,50	€ 643.083,56	€ 96.462,53
ULSS 8 Berica	9,74%	€ 259.729,55	€ 361.050,37	€ 371.014,95	€ 991.794,88	€ 148.769,23
ULSS 9 Scaligera	14,44%	€ 385.277,77	€ 535.575,11	€ 550.356,38	€ 1.471.209,26	€ 220.681,39
AOU Padova	5,45%	€ 145.311,53	€ 201.997,74	€ 207.572,65	€ 554.881,91	€ 83.232,29
AQUI Verona	5,48%	€ 146.242,60	€ 203.292,02	€ 208.902,65	€ 558.437,28	€ 83.765,59
IOV	0,56%	€ 15.033,24	€ 20.897,72	€ 21.474,48	€ 57.405,44	€ 8.610,82
Azienda Zero	0,79%	€ 21.193,27	€ 29.460,78	€ 30.273,87	€ 80.927,92	€ 12.139,19
TOTALI	100,00%	€ 2.667.833,00	€ 3.708.558,00	€ 3.810.910,00	€ 10.187.301,00	€ 1.528.095,15

Handwritten signature